

DIRITTOdi **GIANLUIGI FINO****Esdebitazione nella liquidazione giudiziale**

L'istituto che consente al debitore fallito o sovraindebitato di liberarsi dalle prestazioni ancora dovute ai creditori rimasti insoddisfatti dai riparti endoconcorsuali.

Il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza dedica all'esdebitazione il Capo X del Titolo V ed appare fin da subito chiaro che, se da un lato il Legislatore opta per una conferma dell'attuale disciplina, dall'altro si assiste a un' **innovazione profonda** della materia. In primo luogo, le nuove disposizioni stabiliscono il **termine massimo di 3 anni per il conseguimento del beneficio**, sia nel caso di liquidazione giudiziale che di quella controllata, salvo che la procedura non si chiuda prima di tale termine.

L'art. 278 stabilisce i tratti fondamentali dell'istituto dell'esdebitazione, disponendo che:

- è **accessibile a tutti i debitori**, con efficacia anche verso i soci illimitatamente responsabili ove si tratti di società, ma solo nell'ambito delle procedure concorsuali liquidatorie;

- qualora il debitore sia una società o altro ente, le condizioni personali vengono riferite alle persone dei soci illimitatamente responsabili o dei legali rappresentanti, avuto **riguardo ai 3 anni precedenti la domanda** cui è seguita l'apertura della procedura di liquidazione;

- per liberazione dai debiti non è da intendersi l'estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti, ma più riduttivamente la loro **inesigibilità**, restando perciò fermi i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori del debitore, potendosi ipotizzare la persistenza di una obbligazione naturale in capo al debitore per il pagamento del debito residuo;

- l'esdebitazione opera limitatamente alla sola **parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori concorsuali** aventi la stessa posizione giuridica, anche nei confronti dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso.

Inoltre, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 278, resteranno comunque **esclusi** dall'esdebitazione i debiti derivanti dagli obblighi di mantenimento e alimentari, dall'obbligo di risarcimento del danno da illecito extra-contrattuale e dall'applicazione di sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione è **subordinato all'insussistenza di condizioni ostative** individuate nell'art. 280, ritenute indice della non meritevolezza del debitore. La prima condizione viene individuata dall'**assenza**, salvo l'intervenuta riabilitazione, **di condanne definitive** per reati commessi in connessione con l'attività di impresa e gravemente pregiudizievoli per il corretto svolgersi dei rapporti economici (es. bancarotta fraudolenta e i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio). Ulteriore condizione ostativa è l'aver tenuto una **condotta dannosa per i creditori** attraverso la distrazione dell'attivo o l'esposizione di passività inesistenti, oppure aver cagionato o aggravato il dissesto con modalità tali da rendere gravemente difficile la ricostruzione degli affari da parte degli organi della procedura, o, ancora, facendo ricorso abusivo al credito.